

CIRCOLARE N. 7/D

Roma, 06 maggio 2013

Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali

Agli Uffici delle dogane

Loro sedi

e, per conoscenza:

Alla Direzione centrale gestione tributi e rapporto
con gli Utenti

Alla Direzione centrale affari giuridici e contenzioso
Sede

Al Ministero dell'Economia e delle finanze -
Dipartimento finanze

Al Comando generale della Guardia di finanza

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

All'AME - Asso Misure Energia

Roma

Ad ACCREDIA

Torino

All'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

All'ANIE – Federazione nazionale imprese
elettrotecniche ed elettroniche

Milano

Protocollo: 24643 / R.U.

Rii.:

Allegati: 1

OGGETTO: Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e sistemi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali. Elenco dei laboratori di taratura provvisoriamente autorizzati.

Con la nota emanata congiuntamente dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) e dall'Agenzia delle dogane, prot.n.96392/MiSE e 62653/AD del 23 maggio 2011, trasmessa a codeste Direzioni con la circolare 17/D di pari data, sono state stabilite le disposizioni transitorie per assicurare la correttezza dell'accertamento dell'energia elettrica per i fini fiscali ed è stata prevista la pubblicazione dell'elenco dei laboratori di taratura provvisoriamente autorizzati ad effettuare i controlli in oggetto.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MiSE e questa Direzione centrale hanno proceduto alla diramazione di un'ulteriore nota congiunta recante, in allegato, il predetto elenco nonché specifiche istruzioni che i soggetti provvisoriamente inclusi nell'elenco stesso e quelli che intendono avviare, per la prima volta, l'attività di che trattasi sono tenuti ad osservare per poter svolgere i controlli su complessi di misura aventi valenza fiscale.

Premesso quanto sopra, si trasmette, per conoscenza e norma, quest'ultimo atto congiunto, precisando che:

1. gli Uffici delle dogane comunicheranno alla scrivente, tramite la rispettiva Direzione territoriale, l'avvenuto espletamento – da parte dei soggetti provvisoriamente autorizzati – degli adempimenti previsti con la predetta nota congiunta nelle more dell'accreditamento. Tenuto conto che la produzione documentale richiesta rileva ai fini della temporanea permanenza nel più volte citato elenco, gli Uffici delle dogane vorranno parimenti comunicare alla scrivente gli eventuali casi di inadempimento che dovessero verificarsi, una volta decorso il termine utile (30 giorni dalla data di emanazione della nota congiunta Agenzia- MiSE) ed esperita infruttuosamente anche la fase della relativa diffida ad adempiere. Ciò al fine di confermare, nel primo caso, la permanenza dei laboratori provvisoriamente autorizzati nell'elenco di che trattasi ovvero, nel secondo, disporre la cancellazione;
2. per ciascun soggetto che intende avviare *ex novo* l'attività in oggetto, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla rispettiva sede legale provvederà a trasmettere per conoscenza alla scrivente i provvedimenti di nulla osta ovvero di motivato diniego allo svolgimento dell'attività in oggetto;

3. per quanto di competenza dell'Agenzia, l'elenco dei soggetti provvisoriamente autorizzati è pubblicato sul sito internet istituzionale al link *accise -> norme*.

Si invitano codeste Direzioni in indirizzo a vigilare sulla corretta applicazione da parte dei dipendenti Uffici delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
f.to *Cinzia Bricca*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0073991** – **06/05/2013** - USCITA



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Direzione Centrale Accertamenti e controlli

Prot. n. 24643 / R.U.

Roma, li 06 maggio 2013

Al Comando Generale della
Guardia di finanza

All'Unioncamere

Ad ACCREDIA

Allegati: 2

OGGETTO: Circolare n. 17/D 2011: controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e sistemi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali - Elenco dei laboratori di taratura provvisoriamente autorizzati.

Con la nota emanata congiuntamente dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) e dall'Agenzia delle dogane, prot. n. 96392/MiSE e 62653/AD del 23 maggio 2011, sono state stabilite le misure transitorie da adottare per assicurare la corretta esecuzione dei controlli in oggetto ed è stata prevista la pubblicazione, sui rispettivi siti internet, dell'elenco dei laboratori di taratura provvisoriamente autorizzati ad effettuare i controlli metrologici successivi sui contatori elettrici e sui complessi di misura utilizzati ai fini fiscali.

A tal fine, è stato previsto che i laboratori di che trattasi, le cui caratteristiche sono state pure definite nella predetta nota congiunta, debbano possedere, al momento della pubblicazione e mantenere nel tempo, le condizioni tecniche necessarie per poter effettuare le verifiche richieste, nonché gli altri requisiti oggettivi di natura non metrologica necessari per la tutela degli interessi erariali.

Ciò premesso, si procede alla pubblicazione in parola, precisando che la permanenza nel citato elenco è limitata al tempo strettamente necessario per l'accreditamento presso un organismo all'uopo autorizzato a livello nazionale.

Al riguardo, si rammenta che, a livello nazionale, l'unico organismo autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 è ACCREDIA (designato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009), che opera a tal fine mediante il proprio Dipartimento Laboratori di Taratura, il quale prosegue nell'analogha attività svolta in passato, nei confronti dei Centri di Taratura, come SIT - Servizio di Taratura in Italia.

Nelle more dell'accREDITamento ed ai fini della temporanea permanenza nel predetto elenco, per i laboratori ivi ricompresi corre l'obbligo di:

- trasmettere, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede legale copia dell'istanza presentata all'organismo di accreditamento, utilizzando la casella di posta elettronica certificata ovvero di posta istituzionale, entrambi rilevabili dal sito internet dell'Agenzia;
- autocertificare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12//2000 all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede legale, il mantenimento delle caratteristiche tecniche ed organizzative che hanno portato, a suo tempo, alla prima autorizzazione;
- impegnarsi a presentare alla verifica di un centro autorizzato la strumentazione campione utilizzata, con le periodicità previste nel documento DT-01-DT "Requisiti per l'accREDITamento di laboratori per la taratura di sistemi di misura dell'energia elettrica operanti in ambito fiscale", allegato anch'esso alla presente e consultabile sul sito internet di ACCREDIA.

I predetti adempimenti devono essere assolti entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente nota.

I laboratori, dopo l'accREDITamento in argomento, saranno inseriti nell'elenco pubblicato sul sito internet di ACCREDIA, specificando che si tratta di laboratori per la taratura di sistemi di misura dell'energia elettrica operanti in ambito fiscale e, nel contempo, rimossi dai siti internet del MiSE e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Infine, si sottolinea che, nelle more dell'accREDITamento, l'attività dei laboratori presenti nell'elenco allegato dovrà essere, sempre e comunque, condotta secondo le procedure di cui al citato documento DT-01-DT.

I nuovi laboratori, non ricompresi nell'elenco allegato e che vogliono operare nel settore dei controlli dei contatori elettrici e dei sistemi di misura dell'energia elettrica utilizzati ai fini fiscali, provvedono ad inoltrare apposita istanza all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede legale, per la valutazione dei requisiti soggettivi (comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria); quindi, ricevuto il nulla osta dal citato Ufficio, procedono, preventivamente all'avvio dell'attività, al suddetto accREDITamento.

Il Direttore Generale

Dr. Gianfrancesco Vecchio
f.to *Gianfrancesco Vecchio*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3. comma 2 del decreto
legislativo n. 39/93

Il Direttore Centrale

Dr.ssa Cinzia Bricca
f.to *Cinzia Bricca*

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3. comma 2 del
decreto legislativo n. 39/93